

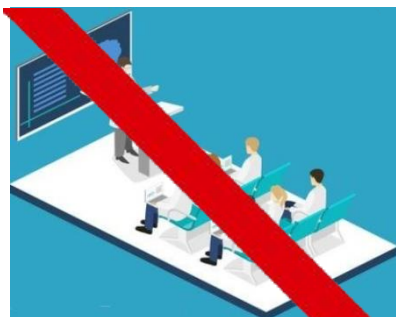


COMUNE DI ERCHIE

(Provincia di Brindisi)

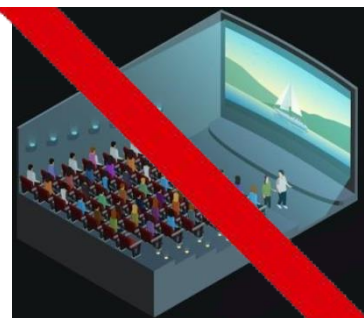
QUADRO SINOTTICO DM 8/3/2020

I provvedimenti per l'intero territorio nazionale



Stop ai congressi medici

Sono sospesi tutti i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali che coinvolgono personale sanitario o personale impiegato nei servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità.



Chiusi cinema, teatri e musei

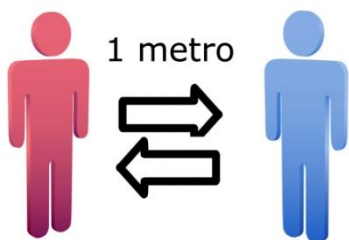
Il Dpcm sospende manifestazioni, eventi e spettacoli, inclusi quelli cinematografici e teatrali, in luoghi sia pubblici che privati. Chiusi anche tutti i musei e gli altri luoghi della cultura.



Chiusi pub, scuole di ballo, sale bingo, discoteche e luoghi assimilati

Sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati.

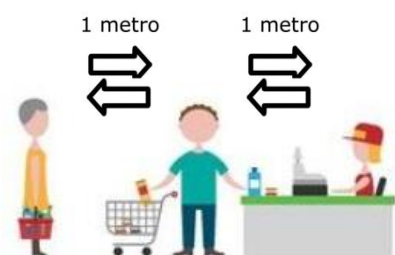
La violazione è sanzionata con la sospensione dell'attività



Nei bar e ristoranti solo a un metro di distanza

Attività di ristorazione e bar consentita solo se il gestore garantisce distanza interpersonale di almeno un metro.

La violazione è sanzionata con la sospensione dell'attività



Nei negozi a un metro di distanza (art 2 lett. F)

Il gestore deve garantire anche qui la distanza di protezione di almeno un metro tra i frequentatori e accessi contingentati, ossia programmati e limitati in base all'ampiezza del locale per fare in modo che sia sempre garantita la distanza di sicurezza. e Lo stesso vale per le attività commerciali all'aperto.



Stop a eventi e competizioni sportive

Confermato lo stop agli eventi e alle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato aperte al pubblico. Restano consentiti tuttavia gli eventi e le competizioni (inclusi gli allenamenti per gli atleti agonisti) all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, oppure all'aperto senza la presenza di pubblico.



Palestre, piscine e centri sportivi

Le attività sportive all'aperto o all'interno di palestre, piscine e centri sportivi sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro.



Sospesa l'attività didattica nelle scuole e università

Fino al 15 marzo sono sospese le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università. È tuttavia possibile lo svolgimento di attività formative a distanza. Successivamente a quella data, il rientro in classe dopo un'assenza per malattia infettiva superiore a cinque giorni avverrà solo dietro presentazione di certificato medico.



Sì ai corsi per professioni sanitarie

Esclusi dallo stop i corsi post universitari per le professioni sanitarie, compresi quelli per i medici in formazione specialistica, quelli in medicina generale e le attività dei tirocinanti.



Stop ai viaggi d'istruzione

Restano sospese le gite scolastiche, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche.



Soste vietate nei pronto soccorso per parenti e accompagnatori

Divieto per gli accompagnatori dei pazienti di sostare nelle sale d'attesa dei pronto soccorso. Limitato inoltre l'accesso dei visitatori nelle strutture di lungo degenza, RSA e strutture residenziali per anziani, secondo le disposizioni delle rispettive direzioni.



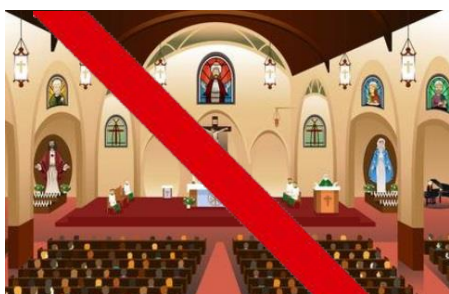
Favorire lavoro agile, congedo ordinario e ferie

La modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, in via automatica, anche in assenza di accordi individuali. Si raccomanda inoltre di promuovere la fruizione di periodi di congedo ordinario e di ferie.



Colloqui video o al telefono per i detenuti

È previsto un rafforzamento sanitario per il contenimento della diffusione del contagio del Covid-19 negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza di due metri.



Sospese cerimonie e funerali

Sono sospese le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali. L'apertura ai luoghi di culto è concessa solo se è possibile garantire distanza di protezione di almeno un metro.



Divieto assoluto di spostarsi per chi è in quarantena

Divieto assoluto di spostarsi dalla propria abitazione per chi è sottoposto a quarantena o è risultato positivo al virus.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato il mancato rispetto è punito ai sensi dell'art 650 c.p.



Uscite limitate per anziani, malati cronici e immunodepressi

Si chiede alle persone anziane o affette da patologie croniche o immunodepresse di evitare di uscire di casa se non strettamente necessario, di evitare di frequentare luoghi affollati dove non è possibile mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro.



Muoversi solo se necessario

Si raccomanda a tutti di limitare gli spostamenti ai casi strettamente necessari.



Chi ha la febbre resti in casa

Le persone con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre superiore ai 37,5 gradi è fortemente raccomandato di rimanere a casa, di limitare al massimo i contatti sociali e di chiamare immediatamente il proprio medico curante.



Soluzioni disinfettanti per le mani nei luoghi pubblici

Nelle pubbliche amministrazioni e in tutti i locali aperti al pubblico devono essere messe a disposizione di utenti e visitatori soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani.



Diffondere le misure di prevenzione igienico sanitarie nei luoghi pubblici

Nel Dpcm è chiesto a scuole, università e uffici pubblici di esporre le misure di prevenzione igienico sanitarie, e ai sindaci e alle associazioni di categoria di promuoverne la diffusione anche nelle palestre e negli esercizi commerciali (dalle farmacie ai supermercati)

1 metro



Concorsi pubblici e privati a un metro di distanza

Durante le procedure concorsuali pubbliche e private va garantita ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro tra di loro.



Sanificazione dei mezzi pubblici

Le aziende di trasporto pubblico adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi.

Obbligo di comunicazione alla Asl per chi ha soggiornato nelle zone a rischio epidemiologico

Chi è tornato in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico (come identificate dall'Oms) nella Lombardia, e nelle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, deve comunicarlo al proprio medico di base o al pediatra di libera scelta o alla ASL.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato il mancato rispetto è punito ai sensi dell'art 650 c.p.

